



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

L'emissione della nota di credito a seguito della risoluzione del contratto
Gli effetti delle dichiarazioni integrative a seguito di accordi di ruling da patent box
La valutazione antiabuso di una scissione parziale proporzionale seguita dall'acquisto di azioni proprie previamente rivalutate da soci persone fisiche

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La legittimità degli accertamenti induttivi volti alla ricostruzione del reddito di una stabile organizzazione in Italia di una società estera
La sussistenza degli elementi dell'abuso in caso di operazioni con paesi a fiscalità privilegiata
La valutazione degli elementi certi e precisi per la deduzione delle perdite su crediti
L'onere probatorio nell'ambito della deducibilità dei costi

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La rilevanza delle ragioni extrafiscali in un'operazione di leveraged cash out

L'emissione della nota di credito a seguito della risoluzione del contratto

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 17 febbraio 2021, n.119

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione delle note di variazione in diminuzione dell'Iva nell'ambito di contratti ad esecuzione continuata o periodica, nello specifico caso di risoluzione contrattuale per inadempimento. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- il fornitore può emettere nota di credito senza osservare il limite temporale di un anno dall'effettuazione dell'operazione, di cui all'art.26, comma 3 del Decreto Iva, in quanto il mancato pagamento non dipende da un sopravvenuto accordo fra le parti;
- il presupposto per operare la variazione in diminuzione coincide con la materiale interruzione del rapporto contrattuale e della fornitura, oggetto di successiva comunicazione al cliente inadempiente;
- al fine di poter detrarre l'Iva relativa alla fattura insoluta è, comunque, necessario che la nota di variazione in diminuzione sia emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificata l'interruzione della fornitura.

[torna su](#)

Gli effetti delle dichiarazioni integrative a seguito di accordi di *ruling* da *patent box*

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 10 febbraio 2021, n.9

L'Agenzia delle entrate, in tema di *patent box*, ha chiarito che, le variazioni in diminuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti, per i periodi di imposta 2015 e 2016, a seguito di accordo di *ruling*, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative relative al periodo d'imposta 2016, scontando le aliquote vigenti per tale anno, sempre che non sia stata presentata istanza di rimborso. Inoltre, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa Irap a favore, è necessario ridurre la deduzione forfetaria Irap da Ires, di cui all'art.6 del dl 29 novembre 2008, n.185, della quale il contribuente abbia eventualmente beneficiato, in applicazione del principio di cassa richiamato dalla citata disposizione.

[torna su](#)

La valutazione antiabuso di una scissione parziale proporzionale seguita dall'acquisto di azioni proprie previamente rivalutate da soci persone fisiche

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello dell'8 febbraio 2021, n.89

L'Agenzia delle entrate, in tema di abuso del diritto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli eventuali risvolti elusivi di una operazione di scissione parziale proporzionale, a favore di una società neocostituita, seguita dall'acquisto, da parte della beneficiaria stessa, di azioni proprie previamente rivalutate. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, con riguardo alla prima operazione, ossia alla scissione parziale proporzionale, non si ravvisano profili elusivi, purché le finalità perseguite attraverso la scissione derivino da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi esclusivamente personali ovvero familiari dei singoli soci. Al contrario, il successivo acquisto da parte dei soci della società beneficiaria di azioni proprie previamente rivalutate, integra gli estremi della condotta elusiva ex art.10-bis, legge 27 luglio 2000, n.212, essendo finalizzato alla fuoriuscita dei

soci di minoranza dalla compagine societaria e all'ottimizzazione del connesso carico fiscale, attraverso una serie di negozi giuridici superflui rispetto alla tipica ipotesi di recesso, attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta che non avrebbe potuto beneficiare della rideterminazione delle partecipazioni.

[torna su](#)

La legittimità degli accertamenti induttivi volti alla ricostruzione del reddito di una stabile organizzazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 4 febbraio 2021, n.2581

La Corte di Cassazione, in tema di fiscalità internazionale, ha chiarito che, è legittimo un accertamento induttivo volto a ricostruire il reddito imponibile di una stabile organizzazione italiana di un contribuente estero, se viene provato che il reale centro di imputazione della volontà e degli interessi di tutte le operazioni si trovava in Italia, senza che il contribuente estero possa invocare la protezione derivante dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, ove le medesime operazioni non siano state sottoposte a tassazione nello stato estero. Inoltre, osserva la Suprema Corte, l'Ufficio è tenuto a ricostruire il reddito imponibile considerando altresì le componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero, in difetto, determinandole presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo e non quello netto.

[torna su](#)

La sussistenza degli elementi dell'abuso in caso di operazioni con paesi a fiscalità privilegiata

Corte di Cassazione – Sentenza del 29 gennaio 2021, n.2073

La Corte di Cassazione, ha chiarito che, un'operazione mediante la quale una società italiana cede delle quote ad una società che risiede in un paradiso fiscale, che poi, a sua volta, rivende dette quote immediatamente ad altra società residente in Italia, rappresenta una fattispecie elusiva e, pertanto, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente recuperare le imposte sulla plusvalenza che si è generata. Infatti, afferma la Suprema Corte, integrano gli estremi del comportamento elusivo quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, vengono poste in essere al solo scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la *ratio* della norma che introduce il tributo. Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, il carattere abusivo di qualsiasi operazione può essere escluso soltanto al ricorrere di valide ragioni *extra* fiscali.

[torna su](#)

La valutazione degli elementi certi e precisi per la deduzione delle perdite su crediti

Corte di Cassazione – Ordinanza del 25 gennaio 2021, n.1447

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, affinché le perdite su crediti siano deducibili dal reddito imponibile, non è necessario aver avviato azioni giudiziali di recupero delle somme e/o l'eventualità che il debitore sia sottoposto a procedure concorsuali, essendo sufficiente, a tal fine, che la perdita sia sorretta da elementi certi e precisi, da valutare caso per caso, con modalità differenti che non si prestano a essere standardizzate in rigidi parametri predefiniti. Al contrario, aggiunge la Corte, risulta inderogabile l'imputazione temporale del componente negativo, da collocare necessariamente nel periodo d'imposta in cui si manifesta la certezza della perdita.

[torna su](#)

L'onere probatorio nell'ambito della deducibilità dei costi

Corte di Cassazione – Ordinanza del 13 gennaio 2021, n.344

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità dei costi dal reddito d'impresa. In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che, l'onere di dimostrare l'inerenza dei costi, ai fini della loro deduzione dal reddito imponibile e della detrazione dell'Iva ad essi afferente, grava sul contribuente, il quale, dovrà produrre idonea documentazione di supporto tale da far emergere la strumentalità delle spese sostenute rispetto all'attività di impresa.

[torna su](#)

La rilevanza delle ragioni extrafiscali in un'operazione di *leveraged cash out*

Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre – Sentenza del 4 gennaio 2021, n.30/5/2021

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, in materia di abuso del diritto, ha chiarito che, un'operazione di *leveraged cash out*, attraverso il quale, il socio rivaluta le partecipazioni possedute e in seguito acquistate dalla stessa società *target*, non integra i presupposti dell'abuso del diritto laddove, sussista la prova delle valide ragioni economiche sottostanti. Infatti, aggiunge la Commissione, la scelta di cedere azioni precedentemente affrancate e quella di distribuire i dividendi, si pongono sul medesimo piano, consentendo al contribuente di regolare i propri affari nel modo fiscalmente più conveniente.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it